

Edizione di sabato 23 giugno 2018

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Trasformazione internazionale anche senza spostare la sede effettiva

di Andrea Caboni, Gianluca Cristofori

AGEVOLAZIONI

La disciplina del bonus mobili

di Luca Mambrin

CONTENZIOSO

Revocazione ordinaria e ricorso per cassazione

di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

Credito ricerca e sviluppo: no alle tecnologie già disponibili

di Lucia Recchioni

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di successione

di EVOLUTION

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Trasformazione internazionale anche senza spostare la sede effettiva

di **Andrea Caboni, Gianluca Cristofori**

Il caso “Polbud” ([Corte di Giustizia Europea, sentenza C-106/16 del 25.10.2017](#)) rappresenta un importante tassello nell'evoluzione interpretativa del **principio di libertà di stabilimento** (garantita dagli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, c.d. “TFUE”), con particolare riguardo all'ipotesi di **trasformazione internazionale**.

In particolare, la Corte ha affermato che **il trasferimento della sede legale di una società in un altro Stato membro dell'Unione europea – ai fini della sua trasformazione in una società soggetta alla *lex societatis* di tale altro Stato membro – è lecito, in base al principio della libertà di stabilimento, anche nell'ipotesi in cui non venga spostata la sede effettiva, rimasta nello Stato di costituzione.**

Nel caso in commento, una società a responsabilità limitata di diritto polacco decideva, con delibera dei soci, di **trasferire la sede legale in Lussemburgo al fine di essere assoggettata alla legislazione di tale Stato**; dalla delibera risultava che **la società non intendeva trasferire né la sede dell'amministrazione, né il luogo di esercizio effettivo dell'attività economica**. Quindi – dopo aver perfezionato il procedimento di trasferimento della sola **sede legale** e assunta una nuova denominazione (*Consoil Geotechnik Sàrl*) – depositava un'istanza di **cancellazione dal registro delle imprese** polacco, che veniva tuttavia rigettata, in quanto la società non aveva prodotto i documenti richiesti per la **liquidazione della società**, procedura necessaria, secondo la normativa polacca, per ottenere la **cancellazione**.

In tale contesto, il *Sąd Najwyższy* (Corte suprema polacca) decideva di sospendere il procedimento giudiziario interno, sottoponendo alla **Corte di Giustizia Europea**, in particolare, la seguente **questione pregiudiziale: se le restrizioni alla libertà di stabilimento includano o no l'ipotesi in cui una società – allo scopo di trasformarsi in un tipo societario retto dalla legislazione di un altro Stato membro – trasferisca la propria sede sociale in quest'ultimo Stato, senza cambiare però la sede dello stabilimento principale che rimane nello Stato di costituzione.**

In merito a tale questione, la **Corte di Giustizia Europea** ha, preliminarmente, chiarito che – ai sensi degli articoli 49 e 54 TFUE – **la libertà di stabilimento comprende il diritto per una società di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale ultimo Stato e, in particolare, il criterio posto da detto Stato per collegare una società all'ordinamento giuridico nazionale.**

Inoltre, è stato ribadito che stabilire la sede – legale o effettiva – di una società, in conformità alla legislazione di uno Stato membro, al fine di **beneficiare di una legislazione più aderente alle proprie esigenze, non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento**.

La Corte ha, quindi, ritenuto che debba reputarsi **lecito che una società si trasformi in un tipo disciplinato dal diritto di un altro Stato membro, anche quando continui a svolgere l'essenziale, se non il complesso, delle sue attività economiche nel territorio dello Stato di provenienza**.

Pertanto, **il principio di libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale in un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, anche senza lo spostamento della sede effettiva**.

È stato infine ribadito che, subordinare il trasferimento internazionale della sede legale alla **preventiva procedura di liquidazione** nello Stato di costituzione ostacola, se non addirittura impedisce, la **trasformazione transfrontaliera** e costituisce, pertanto, una **restrizione alla libertà di stabilimento**.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea parrebbe avere così riconosciuto il **diritto degli operatori economici di scegliere tra i diversi tipi societari regolati dagli Stati membri sia in fase di costituzione, sia, durante la vita della società, attraverso la trasformazione transfrontaliera**.

Dalla decisione in commento, emerge un'**ampia definizione del diritto di stabilimento, che prescinde dall'effettivo trasferimento di attività economiche**.

Rilevanti passaggi nell'evoluzione dell'interpretazione del **principio di libertà di stabilimento** in materia di **trasformazioni internazionali** sono rinvenibili anche nelle [sentenze C-378/10 del 12.07.2012](#) (caso "Vale"), [C-210/06 del 16.12.2008](#) (caso "Cartesio") e EU:C:1988:456 del 27.09.1988 (caso "Daily Mail and General Trust").

In ogni caso, sarebbe opportuno che venissero adottate **misure legislative in ambito europeo atte a codificare i principi sanciti dalla Corte di Giustizia**, al fine di **coordinare** le differenti regole in materia societaria dei singoli Stati membri, di natura sia procedurale che sostanziale (inclusi i criteri di collegamento), al fine di definire un quadro giuridico certo per il perfezionamento delle operazioni di **trasformazione internazionale**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: PROBLEMATICHE RICORRENTI, INDICAZIONI NORMATIVE E I PRESUPPOSTI DI STABILE ORGANIZZAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

La disciplina del bonus mobili

di Luca Mambrin

Come noto anche la Legge di Bilancio 2018 **ha prorogato al 31.12.2018** la **detrazione Irpef del 50%**, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono **spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di **grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)**, per un importo complessivo di spesa non superiore ad **euro 10.000**.

Come chiarito anche nella recente [circolare AdE 7/E/2018](#) per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2016**, l'ammontare complessivo di **euro 10.000** doveva essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso **dell'intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016**, anche nel caso di **successivi e distinti interventi edilizi** che avessero interessato la **stessa unità**.

Per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel **2017**, invece, la detrazione è ammessa in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio **iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016**: quindi per gli acquisti del 2017 si deve tener conto, ai fini della verifica del limite di spesa di **euro 10.000**, delle eventuali spese sostenute nell'anno 2016 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel **2018** è necessario invece che **i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017**.

Al fine di beneficiare della detrazione è necessario che vengano eseguiti **interventi**:

- di **manutenzione ordinaria**, di cui alla lettera [a\) dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001](#), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di **manutenzione straordinaria**, di cui alla lettera [b\) dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001](#), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di **restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lettera [c\) dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001](#), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di **ristrutturazione edilizia**, di cui alla lettera [d\) dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001](#), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- **necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia

stato dichiarato lo **stato di emergenza**;

- di restauro **e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia**, di cui alle [lettere c\) e d\) dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001](#), riguardanti interi fabbricati, eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

La fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di **interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali**, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che **i mobili acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni** (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all'arredo della propria unità immobiliare.

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

- la **realizzazione di posti auto o box pertinenziali**;
- gli interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire **il rischio del compimento di atti illeciti** da parte di terzi.

È agevolabile l'acquisto di:

- **mobili nuovi** (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). È escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
- **grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+** (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l'acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle **di trasporto e di montaggio** dei beni acquistati.

È possibile usufruire della detrazione anche nel caso in cui vengano **acquistati mobili all'estero** fermo restando il possesso della documentazione richiesta dalla legge e si eseguano i medesimi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.

La detrazione in esame, nella misura del **50%**, viene calcolata su un **ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000** e va ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali** di pari importo.

Il limite dei 10.000 euro riguarda **la singola unità immobiliare** comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione: il contribuente che esegue i lavori di

ristrutturazione su **più unità immobiliari** ha diritto più volte al beneficio.

In merito alle modalità di pagamento, nella [circolare AdE 7/E/2018](#) è stato precisato che per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante **bonifici bancari o postali**, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia; attualmente però non è più necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste Italiane SPA per le spese di recupero del patrimonio edilizio (bonifico soggetto a ritenuta) **ma è sufficiente un semplice bonifico bancario o postale**.

Inoltre è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante **carte di credito o carte di debito ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento**. La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con un **finanziamento** a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia **copia della ricevuta del pagamento**.

A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la **detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile** oggetto di intervento di recupero edilizio, anche nel caso in cui, con la cessione dell'immobile, vengano trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l'abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è **ceduta** prima che sia trascorso l'intero periodo per usufruire del beneficio.



Master di specializzazione

CRISI D'IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO:

ACCORDO, PIANO DEL CONSUMATORE E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Revocazione ordinaria e ricorso per cassazione

di **Luigi Ferrajoli**

In tema di impugnazioni nel processo tributario, ai sensi dell'[articolo 64, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), nel testo modificato dall'[articolo 9, comma 1, lett. cc\), D.Lgs. 156/2015](#), applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2016, **la revocazione c.d. ordinaria è ammissibile anche se la stessa sentenza sia stata oggetto di ricorso per cassazione**, in conformità, peraltro, all'[articolo 398, comma 4, c.p.c.](#), secondo cui la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, **norma operante nel processo tributario**, stante il generale rinvio al codice di procedura civile di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con l'[ordinanza n. 327/2018](#), si è pronunciata in una vicenda in cui l'Agenzia delle entrate aveva proposto **ricorso per Cassazione** avverso la sentenza della CTR della Toscana che aveva dichiarato **inammissibile il ricorso per revocazione** proposto dalla medesima Amministrazione finanziaria avverso una sentenza della stessa CTR, sul presupposto della **contemporanea pendenza del giudizio di cassazione** avverso la predetta sentenza di appello.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, incentrato sulla **nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello** per violazione e falsa applicazione dell'[articolo 64 D.Lgs. 546/1992](#), e [articolo 395, comma 1, n. 4, c.p.c.](#), per avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza di appello della medesima CTR in quanto impugnata per cassazione.

A sostegno della decisione di secondo grado la CTR aveva richiamato l'[articolo 64, comma 1, del D.Lgs. 546/1992](#), **nella formulazione in vigore prima della riforma** introdotta dal [D.Lgs. 156/2015](#), che così recitava: “*Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa le **revocazione** ai sensi dell'articolo 395 c.p.c.*” ed aveva ribadito i principi espressi dalla Cassazione con riferimento a tale disposizione, affermando che “*l'istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, **non siano ulteriormente impugnabili** sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è **inammissibile** allorché una sentenza, involgente accertamenti di fatto, **sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame***” (cfr. [Cassazione, sentenza n. 5827/2011](#)).

Nella pronuncia in esame, la Corte di cassazione ha correttamente rilevato che l'[articolo 9, comma 1, lett. cc\), D.Lgs. 156/2015](#), aveva riformulato l'[articolo 64 comma 1, D.Lgs. 546/1992](#)

“allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente” (così nella relazione illustrativa al decreto) e che, attualmente, la norma prevede che *“Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 c.p.c.”*; **disposizione, questa, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016**, come espressamente previsto dall'articolo 12 del decreto di riforma e, quindi, anche al ricorso per revocazione oggetto del giudizio, proposto in data 24.09.2016.

La Cassazione ha, infatti, rilevato che l'applicazione delle modifiche alle disposizioni del processo tributario apportate dal **D.Lgs. 156/2015** anche ai giudizi in corso è stato chiarito nella **relazione illustrativa al decreto** *“non essendosi ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi”, ovvero a quelli instaurati alla data di entrata in vigore della nuova normativa, in quanto “un tale sistema (...) verrebbe a creare un nuovo rito, che coesisterebbe con il vecchio per le cause anteriori generando confusione ed incertezze”*.

Di conseguenza, afferma la Suprema Corte, in base alla **nuova formulazione dell'articolo 64 comma 1, D.Lgs. 546/1992**, non risulta più attuale l'orientamento della Cassazione riferito alla precedente disposizione in materia di **ricorso per revocazione**, dovendosi invece ritenere che, **analogamente all'ordinario processo civile, la proposizione del ricorso per revocazione ordinaria, ex articolo 395 c.p.c., avverso una sentenza della CTR, non è pregiudicata dalla contestuale proposizione del ricorso per Cassazione, ex articolo 360 c.p.c., nei confronti della medesima statuizione, come deve desumersi, peraltro, dal disposto di cui all'articolo 398, comma 4, c.p.c.** secondo cui *“la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo”* (cfr. **Cassazione SS.UU., sentenza n. 2039/1967**, nonché **Cassazione n. 5480/1998**, in tema di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione; **Cassazione n. 14717/2001**, in tema di litispendenza tra i due giudizi; **Cassazione n. 23445/2014** sull'autonomia delle impugnazioni), che è norma applicabile al processo tributario ex **articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992**.

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Credito ricerca e sviluppo: no alle tecnologie già disponibili

di Lucia Recchioni

Non può beneficiare del **credito d'imposta in ricerca e sviluppo** la società che ha realizzato **investimenti in tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse** in tutti i settori economici per accompagnare e realizzare la **trasformazione tecnologica** e la **digitalizzazione dei processi produttivi** secondo il paradigma "Industria 4.0".

Gli **investimenti**, infatti, in questo caso, non presenterebbero i **requisiti oggettivi** per poter assumere rilevanza ai fini della disciplina in esame, posto che mancherebbe sia il **requisito della novità**, sia il **requisito del rischio finanziario** (nonché **d'insuccesso tecnico**) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Sono queste le precisazioni fornite con la [risoluzione AdE 46/E/2018](#) di ieri, 22 giugno.

Il chiarimento trae origine da un'**istanza di interpello**, con la quale una società impegnata nel settore dell'organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche ha chiesto di valutare l'ammissibilità al **credito d'imposta** degli investimenti in **attività di ricerca e sviluppo** previsti in un più generale **progetto di riorganizzazione dei processi industriali** in una logica di "**smart factory**".

Nell'ambito del richiamato **progetto**, infatti, la società scrivente ha previsto l'inserimento nei processi aziendali di **tecnologie all'avanguardia** finalizzate non solo a migliorare i **servizi offerti** ma anche ad ampliarli, offrendo così **nuovi servizi** ai clienti.

Più precisamente, con il suddetto **programma di investimenti**, la società aveva previsto l'acquisto di **sistemi innovativi**, quali, ad esempio, **tecnologie di geolocalizzazione indoor** basata su dispositivi *bluetooth* LTE, *beacon* fisici, *virtual beacon*, tecnologie tipo QUUPPA o tecniche di localizzazione che utilizzano connessioni *Wi-Fi*; **tecnologie che applicano la c.d. "Realtà Aumentata"** per fornire contenuti personalizzati e finalizzati ad arricchire l'esperienza di visita presso la fiera; **tecnologie Digital Signage** per la **diffusione di contenuti e l'acquisizione di informazioni**; tecnologie di *proximity marketing*; tecnologie di *Big Data Analytics* per l'applicazione di tecniche di *Machine Learning* e *Cognitive Marketing*.

Seppur estremamente **innovative**, le **tecnologie** in oggetto, come rilevato dal Ministero dello Sviluppo economico, sono però di fatto tutte già **disponibili**, sicché gli investimenti non possono qualificarsi come **attività di ricerca e sviluppo** nell'accezione rilevante ai fini della disciplina del **credito d'imposta**.

Per poter assumere rilevanza, infatti, mancherebbe sia il **requisito della novità** sia quello del **rischio finanziario** (nonché **d'insuccesso tecnico**), che dovrebbero caratterizzare gli **investimenti in ricerca e sviluppo**.

Trattasi, pertanto, di **ordinarie attività** realizzative di un **programma di investimenti in capitale fisso**, ovvero di **investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali)** direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell'impresa e, in quanto tali, trattati sul piano economico-patrimoniale, nonché in sede di rappresentazioni di bilancio, alla stregua di **immobilizzazioni**.

Le suddette precisazioni, pertanto, trovano applicazione anche con riferimento alla parte degli **investimenti** rientranti nella categoria delle **immobilizzazioni immateriali**, quali l'**acquisizione di licenze di software** e **sviluppi di software preesistenti o nuovi** a servizio della particolare attività caratteristica.

Pertanto, come chiarito nella **risoluzione**, **non costituiscono attività di ricerca e sviluppo**, tra le altre, le attività concernenti:

- lo **sviluppo di software applicativi** e di **sistemi informativi aziendali** che utilizzino **metodi conosciuti e strumenti software esistenti**,
- l'**aggiunta di nuove funzionalità** per l'utente a **programmi applicativi esistenti**,
- la **creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti**,
- l'utilizzo di **metodi standard di crittazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati**,
- la "**customizzazione**" di **prodotti** per un particolare uso.

Seminario di specializzazione

PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di successione

di **EVOLUTION**



La successione è quell'istituto giuridico, disciplinato dagli articoli da 456 a 809 codice civile, che comporta il trasferimento mortis causa dei beni e delle proprietà del defunto agli eredi.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte indirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza gli aspetti principali relativi alla successione e all'applicazione dell'imposta di successione.

L'[articolo 456 codice civile](#) dispone che *"la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto"*, potendo assumere la forma di:

- **successione legittima:** nel caso in cui non vi è testamento, il trasferimento dei beni/diritti del *de cuius* è distribuita tra gli eredi, quali coniuge (o parte unita civilmente), discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti, allo Stato, aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa vigente **e non per testamento**;
- **successione testamentaria:** nel caso in cui il defunto ha predisposto, nel pieno delle proprie facoltà, un atto volontario (appunto **testamento**), **in merito alla destinazione dei propri averi in caso di morte**. Tale atto può assumere diverse connotazioni:
 1. **oleografo**, che viene scritto, datato e sottoscritto senza particolari formalità dal testatore, **non vi è obbligo di deposito presso un notaio**, anche se sarebbe opportuno al fine di conservarlo e pubblicarlo nel caso di morte del testatore;
 2. **pubblico**, è quella forma di testamento ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni in cui il testatore dichiara le proprie volontà ed il notaio le traduce per iscritto utilizzando i termini giuridici opportuni al fine di rappresentare le disposizioni impartite dal testatore. Esso riporta, oltre alle volontà, la data, il luogo, l'ora la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio;
 3. **segreto**, è un testamento scritto dal testatore, o da chi per lui, sottoscritto e consegnato al notaio in presenza dei testimoni, generalmente in un plico chiuso;
 4. **speciale**, è una particolare forma di testamento cui è possibile accedere in casi

particolari, cioè quando il testatore è impossibilitato ad utilizzare le forme ordinarie (ad esempio si trova in luoghi in cui domina una malattia contagiosa, vi è una calamità pubblica o è infortunato) e lo consegna ad un notaio, sindaco, giudice di pace del luogo in cui si trova alla presenza di due testimoni di età non inferiore a 16 anni. Decorsi 3 mesi dalla cessazione della causa che ha impedito l'utilizzo delle forme ordinarie il testamento perderà efficacia.

Il testamento può essere **redatto da chiunque** ne abbia interesse, ad **eccezione** di:

- minori;
- interdetti per infermità mentale;
- incapaci di intendere e di volere.

In ogni caso il testatore non ha piena disponibilità dei propri beni/diritti in sede di testamento in quanto la normativa vigente in Italia prevede una riserva al fine di tutelare il diritto alla successione di alcune tipologie di soggetti, cioè:

- il coniuge;
- i figli (seppur adottivi);
- gli ascendenti.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'[articolo 462 codice civile](#) possono essere erediti tutti soggetti collegati o collegabili al defunto, vale a dire:

- coniuge (o parte unitiva civilmente);
- parente in linea retta;
- fratello o sorella;
- altro parente fino al 4° grado;
- affine in linea retta;
- affine in linea collaterale fino al 3° grado;
- portatore di handicap ai sensi della L. 104/92;
- altri soggetti (tra cui possono rientrarvi non solo le persone fisiche ma anche società, associazioni, fondazioni),

che abbiano la capacità di succedere anche se incapaci.

La successione determina il pagamento dell'**imposta di successione**, di cui al D.Lgs. 346/1990 e D.L. 262/2006, la quale prevede oltre a delle franchigie dei casi di esonero come ad esempio:

- il **trasferimento di aziende o rami di aziende** ai figli/coniuge/altri discendenti solo se l'erede si impegna a proseguire l'attività per almeno 5 anni dal trasferimento;
- i **titoli di Stato**;
- i **veicoli iscritti al PRA**.

Infine, in base alla tipologia di bene trasferito, gli eredi potranno essere chiamati al versamento di **ulteriori imposte** come:

- l'imposta ipotecaria e catastale;
- la tassa ipotecaria
- i tributi speciali;
- l'imposta di bollo.

L'eredità non è automaticamente trasferita in capo agli eredi ma è necessaria un'accettazione da parte degli stessi. I quali, allo stesso modo hanno il diritto anche di rifiutarla.

In merito **all'accettazione** è necessario specificare che la stessa può essere:

- **espressa:** tramite atto pubblico davanti ad un notaio, o Cancelliere del Tribunale competente, o scritture privata;
- **tacita:** tramite l'esecuzione di azioni che presuppone la volontà di accettare (esempio cessione di beni/diritti facenti parte dell'asse ereditario).

e si **prescrive in 10 anni** dall'apertura della successione, salvo il caso in cui l'erede è in possesso dei beni, in tale caso avrà **3 mesi** di tempo per accettare/rinunciare decorsi inutilmente i quali diventerà erede a tutti gli effetti.

In ogni caso non è possibile accettare l'eredità con delle condizioni o con un termine.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: il ciclo economico si conferma solido nonostante una minor sincronizzazione

- Gli indicatori economici globali sono coerenti con un'espansione economica stabile rispetto all'anno scorso, a fronte di un modesto aumento delle pressioni inflattive
- Allo stesso tempo, si è ridotto il tasso di sincronizzazione dei cicli economici delle diverse economie
- In questo contesto, il rischio più immediato è una possibile *escalation* delle tensioni legate alla politica protezionistica statunitense

Gli indicatori anticipatori PMI globali e, in particolare, quelli manifatturieri sono diminuiti da inizio anno, pur



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

produzione di *shale-oil*) e dagli sgravi fiscali concessi alle imprese, l'Area Euro sembra aver superato il punto di svolta del proprio ciclo economico (Fig.1), con imprese manifatturiere che riportano limiti di capacità produttiva e si dichiarano meno ottimiste sulle prospettive future anticipando le ripercussioni delle politiche protezionistiche di Trump. Ricordiamo che a fine 2017 l'economia mondiale presentava una

crescita **diffusa e sincronizzata tra le diverse aree geografiche**, guidata da politiche monetarie sincronicamente accomodanti in tutti i paesi e dalla ripresa del commercio internazionale, che durante l'anno era tornato a crescere lasciandosi alle spalle i livelli depressi del 2016. **Ora invece questi due driver si stanno indebolendo: la normalizzazione della politica monetaria prosegue a ritmi diversi** (la Fed si sta muovendo gradualmente verso una politica monetaria neutrale, mentre la BCE manterrà tassi bassi per almeno un altro anno) **e il commercio internazionale, sotto la minaccia di un inasprimento della guerra dei dazi, ha perso slancio** (Fig.2). Per meglio analizzare la fase del ciclo economico di ogni singolo paese, partendo dai dati economici e dalle indagini congiunturali, abbiamo costruito **un nostro indicatore proprietario** (Figg. 3-4) che **sintetizza per ogni area geografica le condizioni inflattive** (asse delle ordinate) **e lo stadio della crescita economica** (asse delle ordinate). La metodologia analoga per tutti i paesi ci permette di meglio confrontare i risultati. Questa analisi conferma quanto emerge dalla lettura degli indici PMI: **l'economia mondiale rimane in una fase di espansione, la crescita è solida** (su livelli simili a quelli del 2017), **a fronte di un modesto aumento delle pressioni inflattive** (Fig.3). La solidità della crescita è diffusa sia tra le economie dei paesi avanzati sia dei paesi emergenti. **Stati Uniti e Area Euro si stanno, però, muovendo in due direzioni opposte**. L'Area Euro ha mostrato una progressiva riduzione del *momentum* economico, riflettendo sia una decelerazione rispetto agli elevati ritmi di crescita osservati alla fine del 2017 sia fattori di natura temporanea. Il nostro indicatore proprietario mostra che questo rallentamento è stato diffuso in tre paesi dell'Area e piuttosto marcato in Germania, Francia e Spagna, più moderato in Italia e assente in Olanda. Invece, sull'altra sponda dell'Atlantico, **le prospettive per l'attività economica statunitense restano robuste e sono migliorate rispetto all'anno scorso**. In questo contesto, **a preoccupare è ora l'istaurarsi di una spirale negativa derivante dall'inasprimento della guerra dei dazi**. Fino ad oggi, gli effetti economici delle minacce (concretizzatesi in parte) hanno colpito il ciclo

economico solamente attraverso un indebolimento della fiducia degli operatori economici. Qualora l'imposizione di dazi dovesse divenire più importante si tradurrebbe in un'ulteriore contrazione del commercio internazionale e di crescita economica più debole per tutti i paesi coinvolti.